



REGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE
CIVILE Posizione di funzione
RISCHIO SISMICO ED OPERE PUBBLICHE D'EMERGENZA

Muccia (MC), Loc. Maddalena
Tel. 0737/647711 Fax 0737/646466

Fabriano (AN), Via Veneto
Tel. 0732/63931 Fax 0732/250575

Ancona, Via Bocconi
Tel. 071/8061 Fax 071/8067951

Prot. 393704|22/07/2008|R_MARCHE|GRM|RSP_DPS|P

Ancona, li 22/07/2008

Trasmessa via FAX

Alle Province
Ai Comuni
Alla A.S.U.R e Aziende Ospedaliere
Alla federazione Regionale degli ordini degli
Ingegneri delle Marche
Alla federazione degli ordini degli Architetti,
Paesaggisti e Conservatori delle Marche
Al Comitato Regionale tra i Collegi dei
Geometri
All' ordine dei Geologi delle Marche
e p.c. Alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e
del Paesaggio delle Marche
All' UPI
All' ANCI
All' UNCEM
Ai Servizi Regionali

OGGETTO: Regime transitorio per l'operatività delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Art. 20, comma 4, d.l. 248/2007.

L'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" ha sollevato alcune problematiche interpretative sull'applicazione delle nuove norme.

In particolare il DL 248/2007, convertito in legge n. 31, del 28/02/2008 ha fissato la data del 30 giugno 2009 per la definitiva entrata in vigore del D.M..

Tuttavia l'art. 20 della legge stabilisce che tale differimento "*non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274*".

Di fronte alla diversità interpretativa delle regioni concernente l'applicabilità del differimento collegata, secondo alcune interpretazioni, soltanto agli edifici e alle opere infrastrutturali di competenza statale avente interesse strategico (decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 21 ottobre 2003), questo ufficio regionale competente per la materia ha chiesto al Servizio attività istituzionali, legislative e legali un parere nel merito (allegato 1).

Poiché la distinzione non può basarsi su un formalistico criterio di competenza e tenuto conto che la Giunta Regionale ha individuato con la delibera n. 1520 del 11 novembre 2003 le strutture e le infrastrutture regionali aventi interesse strategico in relazione alle conseguenze di eventuale collasso, il parere che la Regione esprime è che il **differimento dell'applicabilità della nuova normativa tecnica per tali opere è da ritenere non operante**.

Distinti saluti

Il dirigente
(ing. Mario Pompei)

Allegato: Parere servizio legislativo



GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO ATTIVITA' ISTITUZIONALI, LEGISLATIVE E LEGALI
POSIZIONE DI FUNZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E CONSULENZA



Regione Marche – Giunta Regionale

SEGNATURA

ID: 1779081 | 18/06/2008 | ANC_01

Al Dirigente della
P.F Rischio sismico ed opere
pubbliche di emergenza

SEDE

Risposta Vs. ID 1703324:19/05/2008

OGGETTO: *regime transitorio per l'operatività delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008. Art. 20, comma 4, d.l. 248/2007.*

Il Dirigente della PF Rischio sismico ed opere pubbliche di emergenza espone quanto segue.

Il DM 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", è entrato in vigore il 3 marzo 2008, però l'art. 20 del d.l. 248/2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha differito il termine di entrata in vigore al 30 giugno 2009 (comma 1), con la precisazione (comma 4) che tale differimento "non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21/10/2003, attuativo dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 dell'O.P.C.M. del 20/03/2003 n. 3274".

Sempre il Dirigente fa presente che il citato decreto del Capo del dipartimento della protezione civile individua soltanto gli edifici e le opere infrastrutturali di competenza statale aventi interesse strategico, ecc., mentre la Giunta regionale, con delibera n. 1520 dell'11 novembre 2003 sempre attuativa dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, ha individuato gli edifici e le opere infrastrutturali di competenza regionale.

Tale individuazione si fonda sulle medesime caratteristiche ritenute essenziali dal citato art. 20, comma 4, del d.l. 248/2007. Si tratta cioè di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico, di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (allegato A alla delibera regionale), nonché di edifici e opere infrastrutturali, sempre di competenza

Via G. Da Fabriano n. 9 – 60125 ANCONA – Telefono 071/8062354 – Fax 071/8062353



GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO ATTIVITA' ISTITUZIONALI, LEGISLATIVE E LEGALI
POSIZIONE DI FUNZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA E CONSULENZA

regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (allegato B alla delibera regionale).

Ciò premesso, si ritiene che avrebbe poco senso ritenere che il differimento del termine non operi soltanto per gli edifici e per le opere di competenza statale, mentre per gli identici edifici e opere di competenza regionale vi sarebbe il differimento.

La distinzione non può basarsi su un formalistico criterio di competenza, né sull'interpretazione letterale della norma in questione. Va tenuto conto invece della volontà del legislatore statale, che è quella di avere, quanto prima possibile, edifici e opere di interesse strategico o comunque di grande rilevanza del tutto rispondenti alla nuova normativa tecnica.

Poiché la Regione Marche ha già individuato gli analoghi edifici e opere, anche per questi ultimi è da ritenere non operante il differimento dell'applicabilità della nuova normativa tecnica.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott.ssa Antonella NOBILI)

PER IL COMITATO TECNICO
(Prof. Fabrizio LORENZOTTI)